

**Q U A D E R N I
DELLA SEGRETERIA
GENERALE CEI**


Anno IV • n. 15
Luglio 2000

**UFFICIO NAZIONALE
PER L'EDUCAZIONE,
LA SCUOLA
E L'UNIVERSITÀ**

Notiziario n. 4 • 1999-2000 • Anno XXV

**ASSEMBLEA NAZIONALE SULLA SCUOLA CATTOLICA
PER UN PROGETTO DI SCUOLA ALLE SOGLIE DEL XXI SECOLO
ROMA, 27-30 OTTOBRE 1999**

LE RIFORME SCOLASTICHE



Indice

Notiziario - Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università
n. 4 - 1999-2000 - Anno XXV

La parola del Papa

Messaggio del Santo Padre
ai Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana pag. 3

Presentazione

Mons. Vincenzo Zani pag. 7

In primo piano

ASSEMBLEA NAZIONALE SULLA SCUOLA CATTOLICA

Per un progetto di scuola alle soglie del XXI secolo

Roma, 27-30 ottobre 1999

Conclusioni operative pag. 10

Temi del dibattito attuale

*Le riforme scolastiche e i loro riflessi sull'insegnamento
della religione cattolica, le scuole cattoliche e la pastorale
della scuola*

S. E. Mons. Egidio Caporello pag. 46

XLIII Settimana sociale dei cattolici italiani

Gruppo di lavoro su: Formazione, cultura, università

* *Documento introduttivo* - Prof. Giorgio Chiosso pag. 65

* *Linee per il dibattito* - Prof.ssa Luisa Ribolzi pag. 71

Dal Comitato dei lavori

della XLVII Assemblea Generale della C.E.I. pag. 73

Confindustria. Per una scuola di qualità.

Il punto di vista degli imprenditori pag. 79

La riforma della scuola

a cura dell'Osservatorio Giuridico Legislativo pag. 91

Circolare Ministeriale 15 giugno 2000, n. 163 pag. 107

Ufficio Nazionale

<i>Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica. Comunicato, 26 giugno 2000</i>	pag. 114
<i>Attività dell'Ufficio Nazionale</i>	pag. 117

Informazioni e cronache

DIOCESI DI ROMA.
SECONDA GIORNATA DIOCESANA DELLA SCUOLA.
**Gli strumenti dell'autonomia:
il Piano dell'Offerta Formativa e i progetti**
Roma, 26 maggio 2000

<i>L'identità culturale e pedagogica del POF: l'antropologia di riferimento</i> Emma Caroleo	pag. 126
<i>Piano dell'offerta formativa e progetto culturale orientato in senso cristiano. Il contributo e il servizio della Chiesa alla scuola di tutti</i> Carmin Brienza	pag. 130
<i>Il POF tra cultura, saperi e competenze: verso una pedagogia delle risorse umane?</i> Rossana Cuccurullo	pag. 134
<i>A tutti i fedeli dell'Archidiocesi Fermana</i>	pag. 137



La riforma della scuola

a cura dell'OSSERVATORIO GIURIDICO-LEGISLATIVO

Premessa

Gli sviluppi della scienza moderna, l'evoluzione dell'organizzazione sociale e del lavoro, le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni culturali sono fenomeni che hanno posto, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, l'intero sistema scolastico al centro di un complessivo intervento riorganizzativo.

La scelta di una riforma globale, che abbandona di fatto la strada del riformismo graduale, ha aperto un ampio dibattito tra le forze sociali, politiche, culturali ed economiche del Paese.

Dall'esame degli interventi degli operatori scolastici (insegnanti, rappresentanti sindacali, imprenditori, genitori e studenti), nonché dalle posizioni espresse da parte delle varie forze politiche attraverso le dichiarazioni dei parlamentari in sede di presentazione e discussione di proposte di legge in materia scolastica, sono emerse alcune linee di principio comuni.

Innanzitutto il bisogno di una riforma delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che da un lato persegua e rafforzi il processo di autonomia di ciascun plesso scolastico e, dall'altro, garantisca il diritto inalienabile all'istruzione inteso come bene di tutti. Si è sentita, in tal modo, la necessità di rifondare lo stesso concetto di 'educazione scolastica', nel rispetto del dettato costituzionale, attraverso il coinvolgimento dei protagonisti quali i giovani, i genitori, gli operatori del mondo del lavoro e le associazioni. Un'attenzione particolare è stata anche rivolta al problema della formazione professionale, vista da più parti come momento indispensabile per l'innalzamento qualitativo del settore relativo all'istruzione. Viene auspicato, pertanto, che la formazione trovi una maggiore integrazione con la sfera scolastica attraverso la creazione, tra l'altro, di figure professionali più complete e la dotazione di strumentazioni didattiche più complesse e avanzate. In proposito, già l'Accordo sul lavoro siglato il 24/9/1996 riconosce la scuola e la formazione quali *'leve per lo sviluppo'*. Successivamente, con Decreto del Consiglio dei Ministri del 18/11/1996 è stato costituito il Comitato dei ministri per le politiche formative, con il compito di seguire il sistema formativo e rivolgere un'attenzione particolare ai temi della *'professionalità della impiegabilità'* (diffusione degli stage e sviluppo della formazione post secondaria).

Nel rispetto delle autonomie riconosciute agli enti locali, lo Stato dovrebbe mantenere le funzioni di indirizzo, di coordinamento,

di sviluppo, di programmazione e di valutazione dei processi formativi nonché di garanzia. Al riguardo si può ricordare che il decreto legislativo concernente la "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'art. 1 della legge n. 59/1997" (n. 300/1999) ha disegnato il nuovo assetto delle strutture del Governo centrale. In particolare, il provvedimento ridefinisce il numero (11) e le missioni dei nuovi ministeri, tra cui anche quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La materia, peraltro, risulta ancora priva di un ulteriore provvedimento diretto a regolare l'organizzazione del nuovo Ministero della pubblica istruzione. A tal fine il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 marzo di quest'anno, ha provveduto ad esaminare, in via preliminare, uno schema di regolamento concernente il riordino del Dicastero suddetto. Il testo, attualmente all'esame del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione dei relativi pareri, individua le competenze del Ministro della pubblica istruzione, che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, comprese quelle in materia di ordinamenti didattici e di scelta delle prove d'esame.

I. Il quadro di riferimento

Il progetto di riforma della scuola è stato presentato organicamente dal Ministro della Pubblica istruzione durante alcuni interventi in Parlamento all'inizio dell'attuale XIII legislatura, in particolare quello del 7/11/1996 al Senato, nell'ambito della discussione sul disegno di legge collegato alla Finanziaria, e quello del 7/1/1997 presso la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati, in sede d'esame del progetto legislativo che ha riformato la pubblica amministrazione.

Quest'ultimo provvedimento rappresenta il primo tassello del mosaico che innova l'intero settore e risulta delineato nell'art. 21 della legge n. 59 del 15/3/1997 (c.d. *Bassanini uno*), contenente la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali e per la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa". Tale riforma prevede, tra l'altro, la piena autonomia delle scuole, con la conseguente riduzione delle competenze gestionali dell'amministrazione centrale e la valorizzazione delle risorse professionali scolastiche nell'ambito dei compiti d'indirizzo e di qualificato supporto tecnico, amministrativo e contabile. L'amministrazione centrale conserva i compiti d'indirizzo e di programmazione, secondo un'articolazione predefinita degli uffici.

Le norme relative all'autonomia scolastica, che entreranno in vigore a partire dal primo settembre del 2000, sono caratterizzate, in primo luogo, da un nuovo dimensionamento delle istituzioni scolastiche esistenti (attuato con il D.P.R. n. 275 dell'8/3/1999) e dalla razionalizzazione della rete scolastica (prevista con il D.P.R. n. 233 del 18/6/1998). I compiti e le funzioni di responsabilità sono stati affi-

dati dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in base ai decreti successivi alla c.d. *Bassanini uno*, fra cui v. in particolare il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998.

La materia dell'autonomia scolastica, comunque, non investe soltanto i docenti, i capi d'istituto (D.Lgs. n. 59/1998) e gli enti locali. Essa, infatti, conferisce alle singole scuole il potere di crearsi un proprio piano dell'offerta formativa, di darsi un piano annuale dell'attività e una "Carta dei servizi" adeguata alle esigenze dello specifico ambiente, di arricchire o modificare parzialmente i programmi, di darsi un proprio orario e persino un proprio calendario scolastico.

Nel quadro della riforma scolastica assume particolare rilievo la legge-quadro in materia di "Riordino dei cicli dell'istruzione" (legge n. 29 del 10/2/2000). Dopo oltre due anni di dibattito parlamentare, il 2 febbraio u.s. l'Aula del Senato ha licenziato in via definitiva un articolo diretto a ridisegnare, a partire dal settembre del 2001: il percorso della scuola - oltre ai 3 anni di scuola materna, 7 anni di ciclo primario o di base (dai 6 ai 13 anni) e 5 anni di ciclo secondario (dai 13 ai 18 anni) -; l'obbligo di istruzione (elevato a 15 anni in armonia con i contenuti della legge n. 9/1999); l'obbligo di formazione (portato a 18 anni secondo quanto prescritto dalla legge n. 144/1999). Con questa riforma l'intero ciclo della scuola, esclusa la materna, sarà di 12 anni e non più di 13.

Tra l'avvio dell'autonomia scolastica e l'approvazione della legge sul riordino dei cicli, si è aggiunto un altro segmento del progetto organico di riforma scolastica: la riforma degli esami di maturità.

La legge n. 425/1997 ha modificato, infatti, l'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore. In seguito, nella seduta del 3 luglio 1998, il Consiglio dei Ministri ha approvato un regolamento che disciplina la materia degli esami di Stato, in conformità ai principi e nei limiti posti dalla legge di riforma, e indica le soluzioni e le modalità pratiche.

Il nuovo esame prevede tre prove scritte:

- * la prima, intesa ad accertare la padronanza dell'italiano, potrà consistere non solo nel tema tradizionale, ma anche nella produzione di altre tipologie di scritti;
- * la seconda concerne una delle materie caratterizzanti il corso di studio;
- * la terza avrà carattere pluridisciplinare e la sua elaborazione sarà affidata direttamente alle Commissioni d'esame.

Il colloquio verte su argomenti di carattere multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico svolto durante l'ultimo anno di corso.

Innovativa anche la previsione del "credito scolastico". Si tratta di un punteggio specifico utile ai fini della valutazione finale, che verrà attribuito dai Consigli di classe sulla base del profitto conseguito dai singoli alunni durante la loro carriera scolastica.

È racchiuso in un unico articolo, infine, il provvedimento relativo alla "parità scolastica" (legge n. 62 del 10/3/2000). Si tratta del testo più discusso e ritenuto da più parti ancora inadeguato, che conclude il progetto di riforma della scuola. L'articolato è stato presentato nel luglio del 1999, presso l'Aula del Senato, dai gruppi parlamentari dell'area di Governo in forma d'emendamento al progetto d'iniziativa dei senatori appartenenti alle forze politiche dell'opposizione.

Due anni di dibattito svoltosi in modo prevalente presso il Comitato ristretto della VII Commissione (Istruzione) del Senato, che aveva all'esame l'originario disegno di legge d'iniziativa governativa del luglio del 1997 e dieci progetti parlamentari, sembravano rendere molto difficoltosa l'approvazione di un testo unificato diretto a raccogliere il consenso dei vari gruppi politici. Prima delle vacanze estive dello scorso anno, invece, i partiti dell'opposizione, avvalendosi di una recente norma regolamentare che consente ai gruppi parlamentari non governativi di utilizzare ogni due mesi almeno quattro sedute per l'esame dei disegni di legge presentati dalle forze politiche stesse, hanno chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di un disegno di legge concernente l'"Ordinamento della scuola non statale" (a.S. n. 4127). In soli due giorni di discussione l'Assemblea di Palazzo Madama ha licenziato un nuovo testo, formato da un unico articolo suddiviso in 17 commi. Il provvedimento è passato poi in discussione alla Camera, che lo ha approvato senza apportare alcuna modifica.

Di seguito vengono illustrati alcuni profili di maggior interesse dei provvedimenti relativi all'autonomia scolastica, al riordino dei cicli scolastici e alla parità scolastica.

1.1. Autonomia scolastica

La legge n. 59/1997 ha ricevuto pronta attuazione attraverso l'emanazione di una serie di decreti legislativi, tra cui il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998 sul "Conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali". Il decreto presenta un impianto normativo caratterizzato dal collegamento tra il conferimento di nuove funzioni amministrative alle regioni e la riforma degli apparati statali. La redistribuzione dei compiti tra i diversi livelli di governo viene realizzata richiamando il principio di sussidiarietà (già presente nella Carta europea delle autonomie locali ratificata dall'Italia con la legge n. 439/1989), secondo il quale "*le funzioni debbono essere assegnate alle autorità più vicine ai cittadini*" (art. 4, com. 3, let. A della legge n. 59/1997). Sulla base di questi profili principali viene attuata la redistribuzione delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

In materia di istruzione scolastica il decreto delega alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

- la programmazione della rete scolastica;
- la determinazione del calendario scolastico;
- i contributi alle scuole non statali.

Passano alle province e ai comuni i compiti in materia di pianificazione della rete di istruzione, fusione e soppressione di scuole, utilizzazione degli edifici e servizi di supporto.

Successivamente, una serie di decreti legislativi, di decreti presidenziali, di provvedimenti ministeriali e di circolari hanno disegnato un quadro articolato nel quale le scuole, a partire dal 1 settembre del 2000, dovranno poter offrire un'offerta formativa, educativa e organizzativa adeguata al tipo di studi e al ritmo di apprendimento degli alunni. L'ultimo tassello del processo riformatore prevede l'approvazione di un decreto teso a disciplinare la gestione del patrimonio e la formazione dei bilanci dei singoli istituti.

In tale contesto gli istituti potranno organizzare in modo flessibile l'orario complessivo e quello delle singole discipline, adattare il calendario delle lezioni, impiegare il personale in modo funzionale al progetto formativo, così da garantire maggiore efficacia alla didattica. Oltre all'aspetto organizzativo le singole scuole avranno la possibilità di definire, nel rispetto di standard e obiettivi formativi fissati a livello nazionale, il curriculum obbligatorio. Inoltre, accanto alle attività e alle discipline fondamentali, potranno anche essere individuate iniziative facoltative, in coordinamento con gli enti locali, tenendo conto dell'offerta formativa del territorio.

L'approvazione definitiva del D.Lgs. n. 233/1999 in materia di "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15/3/1999, n. 59" e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15/3/1997, n. 59", ha reso il quadro normativo dell'autonomia scolastica più completo.

Con il decreto legislativo n. 233/1999 il Governo ha ricevuto il compito di riformare gli organi collegiali della pubblica amministrazione di livello nazionale e periferico, tenendo conto della specificità del settore scolastico e nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, quali: l'armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica e con quelle delle istituzioni scolastiche autonome, la razionalizzazione degli organi, l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, la valorizzazione del collegamento con le comunità locali.

I nuovi organi collegiali individuati dal provvedimento in esame sono:

- a livello centrale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- a livello regionale, i consigli regionali dell'istruzione;
- a livello territoriale, i consigli scolastici locali.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni ed è formato da 36 componenti (di cui 15 eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici e 3 nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute). Compete al Consiglio formulare proposte ed esprimere pareri obbligatori:

- a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei *curricoli* dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) sull'organizzazione generale dell'istruzione;
- e) sulle proposte di legge e in materia legislativa e normativa (in questo caso i pareri sono facoltativi) attinente all'istruzione.

Presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione è istituito un Consiglio regionale dell'istruzione che dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Il Consiglio esprime pareri obbligatori, tra l'altro, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di distribuzione dell'offerta normativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale e di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio. In merito alla composizione dell'organo regionale, oltre ai presidenti dei consigli scolastici locali e ai soggetti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale negli stessi consigli locali, è prevista anche la presenza di 3 persone elette dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.

In sostituzione degli attuali consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti i Consigli scolastici locali "in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica...".

Durano in carica 3 anni e hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito, tra l'altro, all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione e alla distribuzione dell'offerta formativa. Tra i componenti del Consiglio locale vi sono 2 rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e 3 rappresentanti dei genitori dei predetti tipi di scuole.

Per quanto concerne il D.P.R. n. 275/1999 viene stabilito un nuovo dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e degli organici funzionali di istituto. Oltre a prevedere i parametri generali di riferimento, idonei ad assicurare l'equilibrio ottimale tra la

domanda di istruzione, l'organizzazione dell'offerta formativa e l'allocazione delle risorse professionali e strumentali, il provvedimento prescrive le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, anche in base ad accordi di programma con le regioni e gli enti locali o a convenzioni con altri enti o privati.

L'autonomia, finalizzata al miglioramento dell'offerta di istruzione, è diretta a garantire la libertà d'insegnamento e di pluralismo culturale "e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana...". Al riguardo le scuole vengono dotate di autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

Il punto di partenza di ogni istituto è il piano dell'offerta formativa che costituisce il "manifesto" della progettazione curricolare, educativa e organizzativa. Sotto il profilo dell'autonomia didattica gli istituti possono effettuare:

- la scelta delle metodologie, gli strumenti e i tempi d'insegnamento;
- l'articolazione del monte-ore annuale;
- l'attivazione dei percorsi di studio individualizzati;
- l'organizzazione di gruppi di studenti anche provenienti da classi diverse;
- l'aggregazione degli insegnamenti in aree e ambiti disciplinari.

Sul piano organizzativo le scuole possono adattare il calendario scolastico, nel rispetto dei vincoli stabiliti a livello regionale, e programmare l'orario per materie su base plurisettimanale. Sono previste anche attività di ricerca. Per quanto concerne il curriculum degli studi è stabilita l'articolazione tra una quota nazionale e una quota riservata agli istituti, nella garanzia del "carattere unitario del sistema di istruzione", ma valorizzando "il pluralismo culturale e territoriale".

Nel quadro dell'utilizzo del personale, il provvedimento stabilisce una maggiore libertà riguardo all'utilizzo dei docenti (viene previsto anche lo scambio temporaneo di insegnanti), mentre i capi d'istituto devono decidere in materia di dimissioni e ricostruzione della carriera ai fini economici del corpo docente.

Sono attribuite alle istituzioni scolastiche le funzioni relative all'amministrazione e alla gestione del servizio d'istruzione (es. gestione del patrimonio e delle risorse, riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione della carriera scolastica, valutazione dei crediti e dei debiti formativi). Restano escluse dalle competenze, tra l'altro, la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti, il reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo determinato e le autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali è previsto un contingente nazionale.

Per completare il quadro dell'autonomia scolastica, sembra opportuno ricordare altri due provvedimenti diretti a modificare l'in-

tero sistema: il D.Lgs. n. 59/1998 concernente le "Modalità per il conferimento della qualifica dirigenziale in favore dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome" e il D.P.R. n. 156/1999 diretto a disciplinare le "Iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche".

Il primo provvedimento conferisce la qualifica dirigenziale ai capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome che, tra l'altro, avranno sia la possibilità di riformulare gli orari e i calendari scolastici in modo diverso e flessibile, che la libertà di introdurre nel piano degli studi alcune nuove discipline.

Il secondo decreto stabilisce che "sono proprie della scuola" tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio. In particolare sono da considerare attività scolastiche i tirocini, i corsi post-diploma, le attività extra curriculari culturali e quelle relative agli sport per tutti, agonistiche e preagonistiche.

Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative di orientamento, di educazione motoria, fisica e sportiva, di incremento del successo scolastico nonché per il recupero della scolarità.

Alle associazioni studentesche, che possono costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi, si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne.

L'ulteriore novità prevista dal nuovo regolamento riguarda i compiti della Consulta provinciale.

Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi, che assicura anche il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica.

La Consulta deve assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di formulare proposte d'intervento che superino la dimensione del singolo istituto. Inoltre, la Consulta ha il compito di formulare proposte al provveditorato, istituire uno sportello informativo per gli studenti, promuovere iniziative di carattere transnazionale e designare i rappresentanti degli studenti.

In ciascuna provincia deve essere accantonata una quota non inferiore al 7%, utilizzabile dalla Consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento.

1.2. Riordino dei cicli scolastici

La nuova legge-quadro in materia di "Riordino dei cicli dell'istruzione" (legge n. 29 del 10/2/2000) è stata approvata dopo oltre due anni di dibattito parlamentare. L'articolato è diretto a ridisegnare dal settembre del 2001 il percorso della scuola: oltre ai 3 anni di scuola materna, sono previsti 7 anni di ciclo primario o di base (dai 6 ai 13 anni) e 5 anni di ciclo secondario (dai 13 ai 18 anni). Si inseriscono nel processo di riordino dei cicli anche i precedenti interventi legislativi relativi all'obbligo di istruzione, che è stato elevato a 15 anni (secondo quanto previsto dalla legge n. 9/1999) e l'obbligo di formazione (portato a 18 anni secondo quanto prescritto dalla legge n. 144/1999).

L'ultimo quinquennio sarà suddiviso in un biennio di orientamento - necessario ad assolvere l'obbligo scolastico fino al compimento dei 15 anni - e in un triennio di indirizzo, che terminerà a 18 anni con il rilascio, in alternativa a seconda della scelta effettuata dopo l'obbligo di istruzione, di: un diploma (mediante esame di stato), una qualifica di formazione professionale, un titolo di apprendistato.

Gli ultimi tre anni delle secondarie, ad eccezione di quelli relativi alla formazione professionale o all'apprendistato, saranno suddivisi in cinque aree di indirizzo: classica-umanistica, scientifica, tecnica, tecnologica, artistica e musicale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo dovrà presentare in Parlamento un "programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma". Successivamente le Camere adotteranno una deliberazione di indirizzo riferita alle singole parti del piano.

Tra i diversi problemi rimasti ancora senza soluzione, assumono particolare rilievo quelli legati alla riqualificazione del personale docente (si pensi alla distribuzione nei nuovi setti anni del ciclo di base dei maestri elementari e dei professori della scuola media), alla formazione degli organici di istituto, alla riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria (in quest'ultimo caso la redistribuzione degli attuali licei e dei numerosi istituti tecnici e professionali vedrà la nascita di nuovi "licei" divisi in cinque aree) e alla formulazione di un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

L'effettiva attuazione della legge-quadro, che avverrà mediante regolamenti, sarà verificata dal Parlamento ogni tre anni. Per quanto concerne i profili inerenti la definizione dei "curricoli" (art. 8 del regolamento emanato con D.P.R. n. 275/1999), viene stabilito che saranno seguite le modalità di cui all'art. 205 del testo unico (D.Lgs. n. 297/1994) delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Dalla data di entrata in vigore della nuova legge, il Governo ha sei mesi di tempo per presentare in Parlamento un programma quin-

quennale di progressiva attuazione della riforma. Entro 45 giorni dalla trasmissione, le Camere dovranno adottare una deliberazione contenente gli indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma, che deve contenere anche i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e di quella secondaria. Si tratta del programma didattico (o dei contenuti) che dovrà essere elaborato entro il 1 settembre del 2001.

Le associazioni professionali del settore scolastico stanno compiendo studi approfonditi, a carattere didattico-culturale, per poi presentarli sotto forma di proposte al Ministero della pubblica istruzione.

I nuovi programmi, tra l'altro, dovranno considerare l'evoluzione delle singole discipline, le nuove metodologie didattiche e le numerose indicazioni provenienti dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa. L'insegnamento delle lingue straniere, ad esempio, dovrà tener conto di una norma del Trattato di Schengen sulla libera circolazione dei cittadini europei, mentre l'educazione linguistica in generale dovrà richiamare i principi espressi dal Libro Bianco della Commissione europea del 1995 "Insegnare e apprendere, verso la società conoscitiva".

Altre problematiche riguardano lo studio delle singole materie. Ad esempio, in riferimento al programma di storia nell'ultimo anno scolastico, sono state avanzate proposte circoscritte al solo segmento dei fatti accaduti nel Novecento. Diversamente, si chiede la previsione che gli alunni si soffermino anche sulla parte finale del secolo XIX.

Particolare interesse sembrano suscitare le proposte nel settore della matematica, vista non solo come strumento di calcolo, ma come terreno di esercitazione e di sfida per la creatività dei ragazzi. Gli umanisti, da parte loro, prospettano lo studio classico in modo tale che non sia più fondato solamente sui testi letterari, ma anche su quelli scientifici.

1.3. Parità scolastica

All'inizio dell'attuale XIII legislatura il Ministro della Pubblica Istruzione ha istituito, con Decreto Ministeriale del 4/7/1996, la Commissione di studio per l'attuazione della norma costituzionale sulla parità scolastica (art. 33, comma 4 della Costituzione), che ha concluso i propri lavori il 10 marzo del 1997.

Il documento elaborato dalla Commissione è suddiviso in due parti, una di carattere generale, l'altra relativa ai caratteri ed agli aspetti legati all'attuazione della legislazione paritaria. È previsto un sistema educativo integrato, volto a racchiudere tutte le strutture educative idonee a perseguire gli obiettivi formativi e comprendente anche le scuole private con personalità giuridica strutturate secondo gli standard stabiliti dallo Stato. Sono escluse da questo contesto le scuole con fini di lucro o con statuti non conciliabili con le regole sta-

tali, mentre possono accedere al finanziamento da parte dello Stato le scuole non statali riconosciute come *paritarie*.

Lo strumento attraverso il quale può essere realizzato l'ingresso nel sistema educativo integrato da parte delle scuole non statali è la convenzione, cioè un contratto predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sono previste, tra l'altro, forme di partecipazione democratica alla gestione autonoma dei singoli istituti e indicate le linee per rendere pubblici i bilanci.

In riferimento al reclutamento del personale insegnante, sono emerse due posizioni.

La posizione prevalente prevede che l'abilitazione deve essere conseguita nelle sedi Universitarie attraverso un concorso per titoli, con un esame-colloquio da sostenere presso i singoli istituti.

L'altra posizione, che rimane minoritaria, prospetta un sistema di reclutamento contrassegnato da due momenti distinti:

- a) il momento della formazione, affidato alle Università;
- b) il momento della selezione, affidato ai concorsi pubblici effettuati su base territoriale.

I lavori della Commissione sono confluiti, in parte, nel disegno di legge governativo recante "*Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione*" approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 luglio del 1997.

La discussione parlamentare del testo governativo e di altri dieci proposte d'iniziativa parlamentare, è stata avviata presso la VII Commissione (Istruzione) del Senato.

Nella seduta del 3 giugno del 1998 è stato costituito un Comitato ristretto per elaborare un testo unificato.

I disegni di legge in esame risultavano avere, quale obiettivo comune, quello di equiparare le scuole private a quelle pubbliche, con riferimento alla possibilità per le prime di rilasciare titoli di studio con valore legale e attestato di qualifica professionale.

Diversi, tuttavia, gli strumenti proposti per raggiungere tale risultato.

Il disegno di legge governativo definiva "scuole pubbliche paritarie" tutti gli istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, i quali entravano a far parte del sistema pubblico di istruzione e formazione (a condizione che non violino gli standard stabiliti per le scuole statali e regionali). Erano previsti, inoltre, interventi a favore delle famiglie al fine di alleggerire, anche attraverso sgravi fiscali, le spese per i libri di testo, i sussidi didattici e le rette.

Altri provvedimenti, invece, proponevano un buono-scuola, assegnato ogni anno dal ministero della Pubblica Istruzione, che le famiglie potevano spendere presso la scuola scelta. Un ulteriore progetto prevedeva la detraibilità dall'Irpef delle somme pagate per le rette delle scuole (elementari, medie e superiori) private o legalmente

riconosciute. La detrazione era di quattro milioni di lire all'anno per le scuole elementari e di sei per le medie e le superiori.

Per quasi due anni, comunque, l'iter parlamentare è rimasto bloccato in Commissione. Soltanto il 21 luglio del 1999 l'Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, un nuovo disegno di legge recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

Il testo dell'accordo sulla parità scolastica è stato presentato dai gruppi parlamentari dell'area di Governo in forma d'emendamento al progetto d'iniziativa dei senatori delle forze politiche d'opposizione. Successivamente il progetto è stato inviato alla Camera dei deputati, che lo ha approvato senza modifiche il 2 marzo del 2000.

La nuova legge, composta di un solo articolo suddiviso in 17 commi, prevede la costituzione del "sistema nazionale d'istruzione", del quale fanno parte le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali".

Sono definite scuole paritarie abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale le istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, soddisfano la domanda formativa delle famiglie e stabiliscono predefiniti requisiti di qualità ed efficacia.

Al fine di riconoscere la parità alle scuole paritarie che ne fanno richiesta sono richiesti diversi requisiti. Tra questi:

- * la pubblicità dei bilanci;
- * l'attuazione di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- * la disponibilità dei locali e delle attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti;
- * l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- * l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta;
- * l'applicazione delle norme vigenti in materia d'inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;
- * l'organica costituzione di corsi completi (non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase d'istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe);
- * il personale docente fornito del titolo d'abilitazione;
- * i contratti individuali di lavoro per il personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Il progetto educativo, inoltre, deve indicare l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono in ogni caso obbligatorie per gli alunni le attività extracurricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Le scuole paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

Deve essere precisato che l'istituto della nuova parità supera le forme di parificazione e di pareggiamento oggi in vigore, dovendosi così ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e di quelle non paritarie.

La maggior parte dei finanziamenti previsti dal disegno di legge in esame servirà per sostenere il "diritto allo studio". Il provvedimento stanziava infatti 800 miliardi per il triennio 1999-2001 a favore delle famiglie che versano in condizioni svantaggiate. Si tratta di borse di studio, di pari importo a prescindere dalle spese effettuate, fruibili "mediante la detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta", da assegnare agli studenti che frequentano sia le scuole pubbliche che quelle private.

Secondo le anticipazioni del Ministro della Pubblica istruzione, le borse di studio dovrebbero riguardare circa 500mila studenti ai quali saranno assegnate 500mila lire l'anno.

A sostegno delle scuole paritarie è previsto, per il prossimo esercizio finanziario, un fondo di 347 miliardi suddiviso tra:

- * 60 miliardi per il mantenimento delle scuole elementari parificate;
- * 280 miliardi per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato (scuole materne e per l'infanzia);
- * 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

Alle scuole paritarie senza fini di lucro, infine, è riconosciuto il trattamento fiscale più favorevole proprio delle Onlus.

1.4. Insegnanti di religione cattolica

Nella seduta del 29 marzo u.s. la VII Commissione (Istruzione) del Senato ha deciso di rinunciare ad esaminare e votare gli emendamenti presentati al testo unificato in materia di "Stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica" - adottato a base dell'esame in sede referente lo scorso 14 luglio 1999 -, e di conferire il mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.

La decisione della Commissione ha permesso così di sbloccare una situazione di stallo che da alcuni anni rendeva difficile il prosieguo dell'iter parlamentare. Dall'inizio dell'attuale legislatura, infatti, sono stati presentati al Senato cinque disegni di legge volti a disciplinare lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Come ricordato, soltanto nel mese del luglio scorso si è giunti all'adozione di un testo unificato, che ha permesso successivamente ai parlamentari di preparare le proposte emendative ritenute opportune. Nel frattempo il provvedimento è stato inviato alla Commissione Bilancio per la relazione tecnica di competenza; sono stati impiegati, però, diversi mesi per accertare che "gli oneri finanziari allo stato non coperti ammontano a circa 50 miliardi".

La decisione di non procedere con la valutazione degli emendamenti predisposti e di licenziare direttamente all'Aula il testo base, è stata motivata in Commissione, tra l'altro, per il fatto che in passato "si è sviluppato un ampio dibattito e si è raggiunta un'ampia convergenza fra maggioranza ed opposizione su un disegno di legge di grande rilievo per la cultura italiana".

Ad oggi, il testo unificato in esame attende ancora di essere inserito nel calendario dei lavori dell'Aula di Palazzo Madama.

Punti qualificanti del testo unificato

Il progetto risulta composto di 5 articoli.

Il primo articolo disciplina lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado attraverso l'istituzione di due distinti ruoli provinciali:

- gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare;
- gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore.

Nel primo caso l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e ritenuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica del 16/12/1985, n. 751 e successive modificazioni (in particolare v. il D.P.R. del 23/6/1990, n. 202).

Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli anzidetti si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione ("testo unico" disciplinato dal decreto legislativo n. 297/1994) e dalla contrattazione collettiva.

L'art. 2 concerne le dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica. Nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70% dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

Per quanto concerne la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono decise dal Provveditore agli studi, sempre nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70% dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi "e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica".

I posti utili possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

L'art. 3 riguarda il reclutamento per l'accesso ai ruoli.

Al riguardo il testo rinvia, per quanto possibile, alle norme sul reclutamento del personale docente (parte III, titolo I, capo II, sezione II del "testo unico", sopra citato).

Per la partecipazione alle procedure concorsuali i titoli di qualificazione professionale sono quelli stabiliti al punto 4 della predetta Intesa tra l'autorità scolastica e la C.E.I. (D.P.R. n. 751/1985). Ciascun candidato, inoltre, dovrà essere in possesso del riconoscimento di idoneità (Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge n. 121/1985), rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio, e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

Relativamente alle prove d'esame, si applicano le norme del "testo unico" che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale, in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi, d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio; per gli altri posti di lavoro si deve provvedere con contratti a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici, su indicazione del Provveditore agli studi, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Tra i motivi di risoluzione del rapporto di lavoro viene prevista anche la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

L'art. 4 riguarda il problema della mobilità professionale, che è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso da parte degli insegnanti del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col medesimo. Nel caso in cui un insegnante con contratto a tempo indeterminato veda revocata l'idoneità, senza fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, potrà partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva (art. 20 del D.Lgs. n. 80/1998).

I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per cinque anni, a determinare la disponibilità per le operazioni di dotazione organica (art. 2), ma vengono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

L'art. 5, infine, stabilisce che il primo concorso per titoli ed esami sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge e riservato agli insegnanti di religione cattolica che, oltre ad essere in possesso dei requisiti anzidetti (art. 3), hanno prestato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi.

Il programma d'esame sarà volto solo all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

La presente disciplina si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale reso esecutivo dalla legge n. 121/1985. (*Senato della Repubblica, testo unificato del 14/7/1999, licenziato all'Assemblea il 29/3/2000*).



Circolare Ministeriale

15 giugno 2000, n. 163

Prot. 63/VD

Oggetto: L. 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative.

Le norme dettate per la parità scolastica dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 richiedono una applicazione immediata, ai fini della quale si forniscono le indicazioni di seguito articolate per paragrafi.

1. Note introduttive sulla parità scolastica

1.1. La definizione di scuola paritaria, gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione.

La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il piano dell'offerta formativa determina il curriculum obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari.

Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.

All'Amministrazione scolastica compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all'art.1 comma 4 della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso art. 1 commi 2 e 3.

2. La parità per le istituzioni scolastiche già "riconosciute" (scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate)

2.1. *Categorie di scuole non statali da intendersi come "riconosciute".*

Sono da intendere scuole già "riconosciute" per effetto delle norme che ne stabiliscono la vigilanza da parte dell'Amministrazione scolastica:

- * le scuole materne autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art. 333 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- * le scuole elementari parificate ai sensi dell'art. 344 del citato T.U. 297/1994;
- * le scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute e pareggiate ai sensi degli artt. 355 e 356 del citato T.U. 297/1994.

2.2. *Requisiti richiesti in relazione alle nuove norme della parità.*

Per il riconoscimento della parità il titolare della gestione, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata ed in atto, deve:

- * inoltrare domanda al Servizio per la Scuola Materna, alla Direzione Generale per l'istruzione Elementare o alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, se trattasi rispettivamente di scuola materna, elementare o secondaria di I e II grado; gli Uffici centrali si avvarranno della collaborazione degli Uffici scolastici e degli Ispettori tecnici operanti nel territorio;
- * trasmettere il progetto educativo della scuola in armonia con i principi della Costituzione;
- * trasmettere, o riservarsi di trasmettere entro il 1° settembre, il piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del Regolamento sull'autonomia (D.P.R. 8.3.1999, n. 275), conforme alle finalità ed agli ordinamenti previsti dalle norme vigenti per i rispettivi gradi di istruzione;
- * dichiarare che il bilancio della scuola è conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse;
- * dichiarare che nella scuola sono istituiti organi collegiali che garantiscono la partecipazione democratica al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia, all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa, alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal D.P.R. 24.6.1998, n. 249;
- * dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti gli studenti che ne accettino il progetto educativo, purché muniti del titolo di studio prescritto, senza alcuna discriminazione;
- * dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

- * indicare il corso o i corsi completi organicamente costituiti e l'eventuale istituzione di uno o più nuovi corsi completi iniziati dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;
- * dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione. Per i docenti privi del titolo di abilitazione, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio, nella prospettiva, anche, di ulteriori indicazioni da parte di questo Ministero, dovranno essere specificati dettagliatamente i casi (per esempio, docenti di scuole materne comunali reclutati per concorso; docenti che hanno partecipato o stanno partecipando ai corsi abilitanti);
- * dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione. Si ricorda che nel limite di un quarto delle prestazioni complessive, per il personale docente, che comunque deve essere fornito dei relativi titoli scientifici e professionali, possono essere adottati rapporti di volontariato o di prestazione d'opera.

2.3. Requisiti già accertati in sede di riconoscimento

Il titolare della gestione che richiede il riconoscimento della parità deve dichiarare, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata o in atto, che sussistono tutte le condizioni che hanno consentito, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale o il pareggiamento.

2.4. Mantenimento delle convenzioni per le scuole elementari parificate

Le scuole elementari parificate che intendano accedere al regime di parità mantengono, fino all'applicazione dell'art. 1, comma 7 della L. n. 62/2000, la convenzione in atto alle condizioni previste dall'O.M. n. 215/92.

2.5. Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge.

L'Amministrazione scolastica si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve caratterizzarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull'istruzione.

2.6. Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità

In prima applicazione della legge 62/2000, le domande di riconoscimento della parità per le istituzioni scolastiche di cui al presente paragrafo 2 devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il 15 luglio 2000. Il riconoscimento della parità per i richiedenti muniti di tutti i requisiti prescritti ha effetto dal 1° settembre 2000.

Successivamente alla prima applicazione le domande dovranno pervenire entro il mese di maggio ed il riconoscimento avrà effetto dall'anno scolastico immediatamente successivo.

3. La parità per le istituzioni scolastiche non "riconosciute"

3.1. *Requisiti e relativa documentazione per il riconoscimento della parità*

La domanda di riconoscimento della parità deve essere proposta a cura del rappresentante dell'istituzione scolastica in possesso di cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione europea e in possesso dei necessari requisiti morali e professionali.

La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.

La domanda presentata da Ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) deve essere corredata della relativa deliberazione consiliare.

La domanda deve essere accompagnata dalle dichiarazioni impegnative e dagli atti elencati nel precedente paragrafo 2.2.

Nella domanda deve essere idoneamente documentato che la scuola:

- a) dispone stabilmente di una sede rispondente a tutte le esigenze di sicurezza, di igiene e di adeguatezza educativo-didattica;
- b) dispone stabilmente di strutture, arredi e attrezzature propri del tipo di scuola, conformi alle norme vigenti e funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti dal POF;
- c) consta di uno o più corsi completi e di eventuali nuovi corsi in via di istituzione iniziati dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;
- d) consta di classi la cui composizione, anche numericamente adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

3.2. *Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge.*

Prima di procedere al riconoscimento della parità, l'Amministrazione scolastica accerta il possesso dei requisiti e le condizioni di svolgimento del servizio scolastico da parte delle istituzioni richiedenti. Si riserva inoltre di verificare la permanenza di tali requisiti e condizioni in ogni momento.

3.3. *Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità.*

Le domande di riconoscimento della parità per le nuove istituzioni scolastiche devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il mese di febbraio. La decorrenza del riconoscimento della

parità è riferita all'anno scolastico successivo alla data della domanda.

3.4. Conversione della domanda di riconoscimento legale in domanda di riconoscimento della parità.

Le domande di riconoscimento legale, già inviate alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, possono essere convertite, a richiesta, in domande di riconoscimento di parità. In tale caso si procederà secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo 3.

4. Riconoscimento legale in regime transitorio

4.1. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del D.L.vo 16.4.1994, n. 297 e le istruzioni ministeriali emanate in materia.

4.2. Le stesse disposizioni sopra richiamate disciplinano, in via transitoria, le nuove istanze di autorizzazione, parifica o riconoscimento legale, i cui effetti saranno regolati a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 62/2000.

5. Indicazioni finali

Con successive istruzioni saranno indicate le disposizioni che nei diversi ordini di scuola dovranno intendersi abrogate per effetto dell'introduzione del regime paritario.

Parimenti saranno comunicate le variazioni di ordine procedurale che dovessero rendersi necessarie a seguito della riforma dell'Amministrazione scolastica.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, secondo il settore di competenza, ad uno degli Uffici centrali intestari della circolare.

*U*FFICIO NAZIONALE



Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica

26 giugno 2000

COMUNICATO

Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, nella sua riunione del 26 giugno 2000, ha preso in esame la CM n. 163 del 15 giugno 2000 ed ha formulato il seguente comunicato.

Con la circolare ministeriale 15 giugno 2000, n. 163, è stato dato ufficialmente il "via libera" al nuovo "sistema nazionale di istruzione", disegnato nella legge 10 marzo 2000, n. 62, intitolata "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

La circolare rappresenta un primo passo verso l'attivazione del nuovo sistema scolastico; si limita a dare le prime indicazioni operative per far decollare il sistema della scuola paritaria, esplicitamente rinviando ad un prossimo e più completo intervento ministeriale il compito di integrare il quadro normativo di riferimento, operando i raccordi tra la disciplina vigente e quella prospettata dalla legge sulla parità scolastica.

È a questo punto necessario che quanti credono e operano nella scuola cattolica e di ispirazione cristiana seguano con attenzione e continuità i paralleli ma necessariamente collegati sviluppi legislativi in materia di concreto finanziamento dell'intero sistema nazionale di istruzione (a partire dal disegno di legge n. 7073 depositato alla Camera il 12 giugno 2000 e dalla legge finanziaria, mantenendo comunque il vincolo di destinazione dei contributi statali al di là delle possibili nuove competenze delle Regioni).

Dopo la legge n. 62/2000 è definitivamente riconosciuto che le scuole paritarie fanno parte integrante del sistema nazionale di istruzione.

Le scuole cattoliche in questo sistema vogliono e debbono entrare, ciascuna con le proprie caratteristiche, ciascuna con i propri tempi, ciascuna con i propri problemi.

Ogni istituto, pertanto, deve decidere se "entrare" nel nuovo sistema nazionale di istruzione quest'anno o negli anni prossimi. Se

non sussistono controindicazioni riguardanti il venir meno dei requisiti, scuole o istituti possono tranquillamente decidere di chiedere la parità; in caso diverso la richiesta potrà essere inoltrata negli anni successivi.

Gli adempimenti che la circolare richiede ai gestori recepiscono ciò che già è obbligatorio per legge: norme sulla sicurezza, sull'igiene, sugli ambienti, sul possesso dei titoli di abilitazione, sulla elaborazione di un progetto di autonomia didattica deciso dal collegio dei docenti, applicazione dei contratti di lavoro, ecc.

In più, estendendo a tutto il sistema nazionale di istruzione un'esperienza che ha fatto e fa parte del patrimonio delle realtà scolastiche formative di ispirazione cristiana, strutturalmente e culturalmente caratterizzate dalla assenza di ogni scopo di lucro, la legge paritaria e la circolare introducono l'obbligo del progetto educativo e del piano dell'offerta formativa, come elementi caratterizzanti l'ispirazione culturale e/o religiosa. Allo stesso modo l'obbligo di dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio non può non incontrare la tradizione sociale della scuola cattolica e di tutta la Chiesa italiana, e - per altro - costituisce significativo veicolo per una sempre migliore risposta della scuola paritaria ai bisogni della persona, nel quadro della legge n. 104/1992, che riguarda anche le scuole statali. Sul punto va detto che l'art. 1, comma 14, della legge n. 62/2000 prevede già - benché insufficiente a fronte di alcune migliaia di studenti già presenti nelle scuole cattoliche - uno stanziamento di 7 miliardi per il sostegno delle relative attività.

Circa la pubblicità del bilancio della scuola, non è superfluo ricordare che si tratta, non del bilancio dell'ente giuridico (Congregazione, parrocchia, diocesi, fondazione o ente morale) ma della singola scuola o istituto scolastico, per la quale già oggi il decreto legislativo n. 460/1997 (sugli enti non commerciali e sulle Onlus) prevede l'obbligo di una *contabilità separata*. Non si tratta di un onere aggiuntivo, anche perché, a fronte di contribuzioni pubbliche e/o private, è impensabile non rendere conto.

Le nostre istituzioni scolastiche non hanno nulla da temere o da nascondere.

Sarà possibile e utile un apposito regolamento interno per definire tempi e modalità dell'accesso alla conoscenza del bilancio. Una corretta organizzazione amministrativa non potrà che favorire la trasparenza.

Tutte le fasce di istruzione possono chiedere la parità in prima applicazione: la scuola materna autorizzata, la scuola elementare parificata, la scuola media inferiore o superiore legalmente riconosciuta o pareggiata con termine fissato al 15 luglio 2000. Le scuole elementari autorizzate, le scuole medie e secondarie non già riconosciute, entro il 28 febbraio 2001.

La FIDAE e la FISM hanno già predisposto un modello di domanda per la richiesta del riconoscimento della parità.

La circolare riconosce e conferma, dunque, che la scuola paritaria svolge un servizio inequivocabilmente pubblico. Non è forse superfluo ricordare che, fintanto che i pubblici poteri non affronteranno in modo adeguato il problema del finanziamento, l'adesione al sistema paritario e al sistema nazionale di istruzione non può comunque comportare la totale gratuità di tutti i servizi.

A questo proposito ribadiamo l'invito alle forze politiche di riprendere il cammino per superare i limiti di incompiutezza della legge n. 62, così da giungere presto alla piena parità.

A

Attività dell'Ufficio Nazionale

Breve cronaca delle iniziative che fanno riferimento all'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università, pubblicate nelle pagine web del sito della C.E.I. (www.chiesacattolica.it).

LA CHIESA E I CAMBIAMENTI NELLA SCUOLA SCUOLA DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DIOCESANI DI PASTORALE DELLA SCUOLA Chianciano Terme, 26-29 marzo 2000

‘Un contributo per far maturare il senso di responsabilità e l’impegno educativo, culturale e professionale, nei confronti della scuola che cambia’. Così mons. Vincenzo Zani, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università, ha presentato la terza edizione della Scuola di formazione per responsabili diocesani di pastorale della scuola, che l’Ufficio in questione ha organizzato dal 26 al 29 marzo presso l’Hotel Santa Chiara di Chianciano Terme, sul tema Il quadro dei cambiamenti nella scuola e le ipotesi pedagogiche.

La proposta era rivolta, oltre che ai responsabili diocesani di pastorale della scuola, anche ai loro collaboratori e agli esperti di cui si avvalgono gli uffici. Questo perché, ricorda mons. Zani, ‘si è voluto offrire un servizio di informazione e di formazione dei responsabili, ma anche contribuire a creare una rete delle e tra le nostre comunità diocesane. La scelta del tema è motivata dalla necessità di volgere lo sguardo ai processi di cambiamento nella scuola italiana, soprattutto in relazione all’entrata in vigore dell’autonomia a partire dal prossimo anno scolastico’.

I lavori di Chianciano sono iniziati lunedì 27 marzo con la prima sessione (ore 9-19) aperta da S.E. mons. Egidio Caporello (Presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la cultura, la scuola e l’università) e dedicata al tema “Il quadro del cambiamento”. Sono intervenuti Alessandro Catelani, direttore del dipartimento di Scienze umane dell’Università di Siena (Dalla scuola di Stato alla scuola della società), l’ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione Italo Fiorin (Aggiornamento del quadro normativo in evoluzione), Paolo Calidoni, professore associato di didattica

presso l'Università di Sassari (Il ruolo dei docenti e dei dirigenti scolastici) e mons. Vincenzo Zani su Le prospettive della scuola cattolica dopo l'Assemblea di ottobre 1999.

La seconda sessione, martedì 28 marzo dalle 9 alle 11, ha affrontato le conseguenze pastorali dei cambiamenti scolastici con l'intervento di don Franco Brambilla, docente di Cristologia presso la Facoltà teologica dell'Italia settentrionale. La terza sessione (ore 11-19), su La scuola che sperimenta, dedicata alla presentazione di esperienze 'per esprimere le capacità creative dei cattolici che operano nella scuola', commenta mons. Zani. L'ultima sessione (mercoledì 29 marzo dalle 9 alle 13) ha trattato le ipotesi pedagogiche con la relazione di Lucio Guasti, docente presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica, su Modelli curricolari e pluralità educativa. La comunicazione conclusiva di mons. Zani su Prospettive e impegni di pastorale della scuola ha chiuso il Convegno.

CHIESA E UNIVERSITÀ, ESCE IL DOCUMENTO

Roma, 4 maggio 2000

È stato pubblicato il documento La comunità cristiana e l'università, oggi, in Italia, curato dalla Commissione episcopale per l'educazione cattolica, la cultura, la scuola e l'università ed approvato dal Consiglio episcopale permanente dello scorso gennaio. L'occasione per la sua presentazione ufficiale è stata data da un incontro speciale degli organismi di pastorale universitaria, organizzato dalla Commissione stessa giovedì 4 maggio, presso il Centro stampa dell'Agenzia romana per il Giubileo.

All'iniziativa hanno partecipato il Forum delle associazioni studentesche universitarie, il gruppo di coordinamento dei collegi, la Commissione pastorale per l'università, il gruppo esecutivo della Consulta e i rappresentanti dell'Aidui. I lavori prevedevano, nella prima parte della mattinata, un aggiornamento sul Giubileo dei docenti universitari e sulla partecipazione degli studenti universitari alla Giornata mondiale della Gioventù. La seconda parte della mattinata consisteva invece in una conferenza stampa, moderata dal segretario della Commissione episcopale mons. Cesare Nosiglia, sul documento La comunità cristiana e l'università, oggi, in Italia.

'Questo testo - spiega il direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università mons. Vincenzo Zani - è il secondo documento che l'episcopato italiano propone alle comunità cristiane e agli operatori in ambito universitario dopo la lettera del 1990 su Alcuni problemi dell'università e della cultura in Italia. Le ragioni di questo nuovo pronunciamento sono legate al particolare momento che l'istituzione universitaria sta attraversando'.

PARITÀ SCOLASTICA E DISCIPLINA DELLE ONLUS

Roma, 8 maggio 2000

Un confronto fra esperti per approfondire un aspetto della normativa recentemente approvata dal Parlamento sulla parità scolastica, vale a dire la possibile equiparazione delle scuole senza fini di lucro alle organizzazioni Onlus. È quanto promuovono l'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università ed il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici con il seminario di studio La legge sulla parità scolastica: riflessioni e orientamenti circa le disposizioni di cui all'art. 8, in programma lunedì 8 maggio.

L'iniziativa è rivolta ai responsabili nazionali e ai giuristi esperti delle associazioni delle scuole cattoliche (Agidae, CdO, Confap, Fidae e Fism) e della Congregazioni religiose maschili e femminili rappresentate dalla Cism e dall'Usmi. I lavori saranno introdotti dal Vescovo mons. Attilio Nicora, delegato della Cei per i problemi giuridici, e proseguiranno con le comunicazioni di don Carlo Redaelli, Avvocato generale della Curia di Milano, su Le Onlus e le agevolazioni fiscali e dell'avvocato Edoardo Boitani, Consulente degli enti ecclesiastici, su I pro e i contra per una associazione ecclesiale che intende aderire alle Onlus. Dopo il dibattito, sarà ancora mons. Nicora a tirare le conclusioni.

'I Vescovi italiani - scrive il Segretario generale della Cei mons. Ennio Antonelli invitando al seminario - hanno già espresso il loro parere sulla normativa sulla parità scolastica attraverso il Presidente della Conferenza episcopale, in occasione del recente Consiglio permanente. In attesa che vengano emanate le disposizioni attuative riteniamo che un aspetto fondamentale da approfondire di questa legge sia quello della possibile equiparazione delle scuole senza fini di lucro alle Onlus. Il seminario di studio viene promosso proprio nella speranza di offrire, in questo particolare momento, un servizio utile per la presenza della scuola cattolica nelle nostre comunità e sul territorio nazionale'.

CONSULTA NAZIONALE DI PASTORALE DELLA SCUOLA

Roma, 2 giugno 2000

Sintesi dei lavori. La questione culturale sottostante alla nuova definizione dei "saperi" scolastici. L'attuazione delle riforme scolastiche, soprattutto il riordino dei cicli e la parità. Lo stato giuridico degli insegnanti di religione, in discussione in questi giorni al Senato. Sono i temi che stanno particolarmente a cuore ai cattolici operanti

nel mondo dell'istruzione e che hanno caratterizzato il confronto all'interno della Consulta nazionale di pastorale della scuola, svoltasi nei giorni scorsi presso la sede della Cei.

Ha introdotto i lavori il direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università mons. Vincenzo Zani, tracciando un bilancio dell'impegno della Chiesa italiana nell'ambito scolastico durante l'anno pastorale che sta per concludersi ed illustrando l'attuale situazione socio-politica e i nodi problematici sul fronte delle riforme scolastiche. Tra questi mons. Zani ha sottolineato la definizione dei nuovi curricoli (nazionali e locali), che "darà vita ad una discussione anche culturale e pedagogica"; ed il tema della "formazione in servizio", secondo una direttiva ministeriale che ne riorganizza le modalità nella linea della certificazione per tutti gli insegnanti che potranno acquisire "crediti" presso la agenzie educative riconosciute.

La discussione della Consulta è servita a definire alcune linee pastorali su cui muoversi in futuro. In particolare è stata condivisa l'idea che - alla luce delle recenti riforme e specificamente dell'autonomia scolastica - sarà importante costituire coordinamenti regionali di pastorale della scuola, in modo da avviare un dialogo con le istituzioni locali, maggiormente responsabilizzate dalle riforme nella gestione diretta delle politiche scolastiche.

Scuola e campagna sul debito estero. Arriva anche nelle scuole italiane la Campagna ecclesiale per la riduzione del debito estero dei Paesi più poveri. Uno specifico progetto educativo è stato ideato dall'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università e da Volontari nel mondo-Focsiv e sarà lanciato negli istituti scolastici italiani dal 1° settembre al 31 dicembre. L'iniziativa è stata presentata nel corso della recente riunione della Consulta nazionale di pastorale della scuola.

"Secondo la nostra proposta - commenta mons. Vincenzo Zani, direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università - la Campagna nelle scuole privilegerà l'obiettivo educativo rispetto a quello della raccolta di fondi e richiamerà il problema del debito collocandolo all'interno della tematica più generale degli iniqui rapporti internazionali tra il Nord e il Sud del mondo". La Campagna sarà realizzata in sinergia con il Ministero della Pubblica Istruzione e coinvolgendo gli Uffici diocesani di pastorale scolastica, le organizzazioni professionali e le associazioni cattoliche.

Saranno realizzate allo scopo schede didattiche (in 6 titoli diversi, destinate agli educatori), video per i ragazzi (dalla durata di circa 20 minuti) e un Cd-rom con tabelle ed immagini che arricchiranno la comprensione del problema del debito. Il materiale sarà disponibile nei prossimi giorni ed una copia di ciascun strumento sarà inviata agli Uffici di pastorale scolastica delle diocesi italiane.

Il ruolo propositivo della Chiesa nelle riforme scolastiche. Il curriculum della scuola cattolica. La valorizzazione dei soggetti che operano nella scuola cattolica. Il rafforzamento del ruolo della comunità cristiana nel mondo scolastico. Il potenziamento del sostegno alle scuole cattoliche in difficoltà. Sono le proposte di azione che si possono leggere nel documento delle conclusioni operative dell'Assemblea nazionale sulla scuola cattolica, svoltasi a Roma dal 27 al 30 ottobre 1999 sul tema Per un progetto di scuola alle soglie del XXI secolo.

Sarà a partire da questo documento che il Consiglio nazionale della scuola cattolica, convocato in riunione lunedì 26 giugno dalle 9,30 alle 16,30 presso la sede della Cei, elaborerà una 'Carta degli impegni programmatici' dopo l'Assemblea, per delineare il servizio da svolgere a sostegno della scuola cattolica. La seduta del Consiglio, introdotta dal Presidente mons. Cesare Nosiglia, si occuperà anche della fase attuativa della legge paritaria, dell'organizzazione di una giornata di studio ad un anno di distanza dall'Assemblea, e della proposta di corsi formativi per i dirigenti della scuola cattolica.

Le 'conclusioni operative' dell'Assemblea - un documento di 24 pagine che farà da bussola ai lavori del Consiglio - riprendono anzitutto i principi-guida e il messaggio pedagogico dell'Assemblea, identificato principalmente in concetti come la centralità dell'alunno, la scuola espressione della società civile, il ruolo dei genitori, l'apertura al trascendente, la significatività della cultura del lavoro, la presenza della dimensione umanistica, la costruzione dell'Europa con l'educazione e la formazione. Nel testo viene poi ricapitolato il contributo dell'Assemblea alla riforma del sistema di istruzione e di formazione del Paese, e si analizzano le condizioni per il rinnovamento della scuola cattolica, da valorizzare come soggetto culturale, sociale ed ecclesiale.

Molto articolata anche la raccolta delle indicazioni operative emerse dall'Assemblea. Si parte dal 'ruolo propositivo nelle riforme', individuando lo specifico contributo che il Consiglio nazionale della scuola cattolica può dare relativamente all'autonomia scolastica, al riordino dei cicli e alla parità, l'impegno che la Confap è chiamata a sostenere circa il rapporto tra istruzione e formazione professionale nel quadro di un sistema formativo integrato, e l'opera che la Fism, la Fidae e la Confap potranno svolgere per la definizione dei saperi essenziali nella scuola dell'obbligo.

Le altre indicazioni operative vanno nella direzione del curriculum della scuola cattolica (ed è in preparazione una sperimentazione di nuovi orientamenti curricolari), della valorizzazione dei soggetti della

scuola cattolica (formazione iniziale e in servizio di docenti e dirigenti, qualificazione del ruolo dei religiosi, rilancio degli organismi di partecipazione), del rafforzamento del legame con la comunità ecclesiale locale (in particolare la collaborazione con la pastorale giovanile e familiare, il ruolo di coordinamento del Vescovo, e i rapporti con le parrocchie) ed il potenziamento del sostegno alle scuole cattoliche in difficoltà, con l'introduzione della Carta Aurea e di altri strumenti.

RICERCA SULLA QUALITÀ DELLA SCUOLA CATTOLICA

Roma, 30 giugno 2000

Ad un anno dalla sua partenza, la prima indagine nazionale del Centro studi per la scuola cattolica sulla cultura della qualità nella scuola cattolica: promozione e verifica è entrata nella sua seconda fase, dedicata alla presentazione di due rapporti provvisori di ricerca. Dopo la relazione dell'indagine sul progetto Formazione professionale della Confap, avvenuta il 10 maggio, è previsto un altro incontro specifico, venerdì 30 giugno presso la sede della Cei. Saranno illustrati due rapporti provvisori di ricerca, relativi alle scuole della Fism e della Fidae, ossia alle materne, elementari e medie inferiori e superiori.

‘La nostra ricerca - spiega il responsabile del Centro studi don Guglielmo Malizia - ha diverse finalità, le principali delle quali sono: diffondere la cultura della qualità nella prospettiva della formazione permanente; riconoscere la qualità esistente nelle scuole cattoliche, valorizzandola a vantaggio dell'intera comunità educativa ed ecclesiale; elaborare criteri e indicatori di qualità in cui le scuole cattoliche si riconoscano; formulare ipotesi che riguardino la dinamica di rilevamento degli indicatori di qualità; studiare l'opportunità di elaborare modelli di accreditamento e di certificazione per la scuola cattolica e mettere a fuoco una proposta da sperimentare’.

La prima fase della ricerca, già conclusa, ha permesso di definire un impianto concettuale e metodologico comune e di fissare alcuni ‘criteri cardinali’ per la selezione degli indicatori di qualità nella scuola cattolica. Tra questi il servizio formativo sia ecclesiale che civile, l'ambiente comunitario basato sulla partecipazione, l'educazione integrale della persona, la promozione della sintesi tra cultura, fede e vita, e la testimonianza dei docenti, dei formatori e delle figure educative.

Nella seconda parte, attualmente in corso, la ricerca si è sviluppata come indagine sul campo mirando alla realizzazione di tre sotto-progetti (materna, elementare/media/media superiore, formazione professionale) che verifichino il modello di analisi della qualità elaborato nella prima fase. La terza fase, da giugno a dicembre del 2000, prevede la realizzazione di una proposta di indicatori di qua-

lità, di criteri per un sistema di valutazione per la scuola cattolica e di parametri per la certificazione e l'accreditamento dei centri di formazione professionale. L'ipotesi verrà presentata per l'approvazione al Consiglio nazionale della scuola cattolica.

Alla riunione del 30 giugno parteciperanno i membri del Comitato scientifico della ricerca - don Guglielmo Malizia, Bartolomeo Avataneo, Aldo Basso, Giorgio Bocca, Mario Castoldi, Pierino De Giorgi, Manuel Gutierrez, Sergio Marconi, Gesuino Monni, Dario Nicoli, Bruno Stenco e Delio Vicentini -, il presidente della Fism Luigi Morgano, il presidente della Fidae Antonio Perrone, il presidente della Confap Emilio Gandini, il vicepresidente dell'Agesc Vito Massari, il segretario del Cnos-Scuola Bruno Bordignon, la segretaria del Ciofs Scuola Rosetta Caputi, l'esperta della Fidae Eugenia Libratore, ed i membri del Comitato scientifico-tecnico del Centro studi scuola cattolica (Cesare Bissoli, Carmela Di Agresti, Gianfranco Garancini, Giuseppe Gioia, Sira Sirenella Macchietti, Luigi Negri, Cesare Scurati e Zelindo Trenti).

INFORMAZIONI E CRONACHE



Contributi di

- Emma Caroleo
- Carmine Brienza
- Rossana Cuccurullo
- S.E. Mons. Gennaro Franceschetti



li strumenti dell'autonomia: il piano dell'offerta formativa e i progetti

Diocesi di Roma

Seconda Giornata Diocesana della Scuola

Roma, 26 maggio 2000

L'IDENTITÀ CULTURALE E PEDAGOGICA DEL POF: L'ANTROPOLOGIA DI RIFERIMENTO

Emma Caroleo

1.
Il POF come contesto:
la scuola in dialogo
con la società

Occorre precisare che un Progetto che voglia svolgere una azione educativa all'interno della scuola deve saper divenire "contesto" ovvero ambiente educativo costituito da un intreccio organico di rapporti fra tutti i soggetti coinvolti: insegnanti, studenti, genitori. In tal modo la scuola potrà costituirsi come comunità educante, attorno a dei valori progettuali condivisi e in dialogo con la società civile¹.

"La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale... Essa interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alta valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento della vita attiva."² Eppure il 29° rapporto CENSIS sulla situazione sociale del paese, al capitolo riguardante i percorsi formativi, registra una preoccupante stagnazione dei processi di mobilità educativa accompagnata dall'aumento della viscosità interna al sistema scolastico, nel quale permangono straordinari squilibri organizzativi e di dotazione.

¹ C. RUINI, *La scuola e il progetto culturale orientato in senso cristiano*, in Un patto per la scuola nella città, Atti del Convegno Diocesano, Roma 20-22 novembre 1996.

² STATUTO DEGLI STUDENTI, D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, Art. 1, Commi 2, 3, G.U. n. 175 del 29/7/1998.

Continuando la lettura del 290 Rapporto Censis, uno degli ambiti del nostro sistema in cui i problemi sono più gravi è costituito dalla condizione giovanile. Si accenna brevemente alle manifestazioni possibili di tale condizione: il parcheggio nel sistema scolastico; l'espansione della disoccupazione nel senso che i giovani devono talora accettare condizioni difficili per potersi inserire nel mondo produttivo³; l'esclusione o la limitazione delle possibilità d'esercizio del potere; il senso d'impotenza; l'accettazione passiva della marginalità come ragione dell'esistenza; l'autoemarginazione in culture separate.

In sostanza è posta in crisi una concezione particolare d'identità come entità forte, stabile, dotata di coerenza e di unicità⁴, al suo posto rimane un'identità moderna come un puzzle, dai tratti componenziali caratterizzati da *apertura, differenziazione, convertibilità infinita, scissione fra identità individuale e sociale*: un'identità aperta, molteplice, convertibile continuamente⁵. All'interno dell'elemento giovanile della società il frantumarsi del vissuto individuale provoca disorientamento nella costruzione della personalità, mentre l'assenza della progettualità e di contenuti tende ad essere surrogata da consumismo e dall'utilitarismo pragmatico. La scelta di uno stile di vita provvisorio, di una mentalità senza dimora convive con un'identità debole, fluida, mobile che indossa maschere, cambia pezzi della propria identità contro credibilità ed accettazione sociale⁶. Il giovane è così rappresentato come il riflesso di *uno specchio* dell'immagine rimandata dall'altro; si tratta di una realtà estremamente mobile e multiforme: si modifica secondo l'immagine che, di volta in volta, si riflette nello specchio. Così il soggetto si disperde in tanti frammenti quanti sono gli incontri cui partecipa.

In questo contesto in cui vivono i nostri giovani emerge prepotente l'esigenza di una scuola che, per essere educativa, deve potersi ispirare ad un quadro di valori, nell'intento di far crescerli come persone e come cittadini. Si sente il bisogno di integrare la cultura del *come* con quella del *perché* risalendo alle fondazioni metafisiche dell'esperienza educativa. Tale esigenza si pone problematicamente nel contesto pluralistico e laico delle istituzioni formative della società civile come nel più ampio contesto sociale per quella tendenza a forme di relativismo morale, di neutralismo e di indifferentismo che tende ad

³ Cfr. dall'ultimo rapporto del CNEL (novembre 1998) sui giovani emerge prepotente il flagello della disoccupazione o inoccupazione giovanile. I giovani sono disposti ad accettare qualsiasi tipo di occupazione pur di lavorare. Ciò che appare quantomai curioso, in un periodo in cui si fa un gran parlare di mobilità, flessione, part-time, è come fra le forme predilette di lavoro vi sia il posto fisso.

⁴ C. LEVI STRAUSS, *L'identità*, Sellerio, Palermo 1980, p. 9.

⁵ F. CRESPI, *L'uomo senza dimora*, Sapere, Milano 1994.

⁶ Cfr. E. GOFFMAN, *La vita quotidiana come rappresentazione*, Il Mulino, Bologna 1985.

accentuarsi nella cultura di questo nostro tempo. Ma nell'ambito culturale l'uomo è sempre un fatto primario, l'umano posto nella sua integrità, pensato⁷ come il soggetto portatore della trascendenza della persona. In tal senso un POF può indicare dei percorsi lungo i quali muoversi per coltivare tre prospettive verso le quali dirigersi:

1. *il senso della storia comune* da leggersi come memoria: Per far ciò occorre riannodare i fili della storia del nostro paese evitando sia celebrazioni patriottiche sia faziose letture di parte, quanto piuttosto rintracciare la propria memoria. La memoria riporta al futuro la persona senza salti o superamenti ma con rispetto per lo sviluppo della storia e delle persone.
2. *il senso dell'autentico pluralismo* da leggersi come: "verità che non è in possesso esclusivo di nessuno, ma che si rivela al pensiero umano, quando esso si apre all'incontro con la realtà, soprattutto se la sua indagine è capace di confronto e di condivisione"⁸ La naturale conseguenza di un simile atteggiamento è l'apertura al dialogo. Nella scuola essere pluralisti significa: "credere nella validità della ricerca fatta insieme, a condizione che essa non si accontenti dell'accordo sul minimo contrattabile, ma accetti le dinamiche di un cammino nel quale le differenze contribuiscono lealmente alla costruzione di un orizzonte comune di significati"⁹.
3. *la visione di un umanesimo plenario* da leggersi in modo tutt'altro che generico e sfuggente, poiché significherà porre come valore la vita umana, l'uguale dignità della persona, la convivenza pacifica tra i gruppi umani. Tutta la persona, tutte le persone. Viene qua, ancora una volta, sottolineato il fatto che nella scuola si istruisce per educare, cioè per costruire la persona dal di dentro, per liberarla dai condizionamenti che potrebbero impedirle di vivere integralmente come essere umano.

Bibliografia di riferimento

CEI, UFFICIO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ, *Riordino dei cicli scolastici*, Aprile 1997.

CEI, *La scuola cattolica oggi in Italia*, 1983, n. 15.

F. CRESPI, *L'uomo senza dimora*, Sapere, Milano 1994.

F. GARELLI, *Educazione e giovani*, in AA.VV., *Educazione e giovani tra scuola e società*, Brescia 1996, pp. 66-83.

E. GOFFMAN, *La vita quotidiana come rappresentazione*, Il Mulino, Bologna 1987.

J. HABERMAS, *La crisi della razionalità nel capitalismo maturo*, Laterza, Bari 1975.

⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai rappresentanti dell'Unesco*, Parigi 1994.

⁸ C.E.I., *La scuola cattolica oggi in Italia*, 1983, n. 15.

⁹ C.E.I., *Per la scuola*, 1995, n. 4.

- C. LEVI STRAUSS, *L'identità*, Sellerio, Palermo 1980.
- G. MALIZIA, *Aspetti di sociologia dell'educazione*, LAS, Roma, 1995.
- C. RUINI, *La scuola e il progetto culturale orientato in senso cristiano*, in *Un patto per la scuola nella città*, Atti del Convegno Diocesano, Roma 20-22 novembre 1996.
- P. SCOPPOLA, *Una incerta cittadinanza italiana*, in "Il Mulino", (1991), I, 47-53.
- STATUTO DEGLI STUDENTI, D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, *Arti, Commi 2, 3, G.U.* n. 175 del 29/7/1998.

A.
L'interesse
della Chiesa
per la scuola:
affermazione
di una legittimità

1. L'orizzonte problematico: la laicità dello Stato

Viviamo in una società pluralista, la quale esige un modello di Stato basato sulla laicità.

Occorre, tuttavia, intendersi sul senso del concetto di laicità.

La laicità dello Stato non vuol dire solo mera assenza di confessionalità, ovvero di adesione ufficiale da parte dello Stato in quanto tale ad una determinata dottrina religiosa che ne ispiri la legislazione, ma neanche, d'altra parte, un atteggiamento di ostilità nei confronti del fenomeno religioso.

La laicità dello Stato postula un atteggiamento di neutralità e di non belligeranza nei confronti delle diverse visioni del mondo, siano esse di natura religiosa o no, presenti all'interno di una società pluralista.

Il fondamento di tale atteggiamento riposa sul riconoscimento, da parte dello Stato, di una sua intrinseca incompetenza su tutto ciò che attiene alle convinzioni sulla natura, l'origine e il fine dell'uomo e della società.

Neutralità nei confronti del fenomeno religioso non vuol dire, comunque, che lo Stato possa o debba disattendere il fenomeno religioso, se esso ha una valenza sociale, dal momento che allo Stato è affidata la tutela delle libertà e lo stabilimento di quelle regole di base che garantiscono la convivenza civile in una società pluralista.

Garantire la libertà religiosa nella sua pienezza significa, inoltre, che lo Stato riconosce la possibilità di promuovere le proprie idee e credenze, allorquando si utilizzino le armi della persuasione e non della forza.

La laicità della scuola si configura, pertanto, come rifiuto di una 'conventio ad excludendum', ma come una 'conventio ad includendum', non ricerca del minimo che ci accomuna, ma del massimo che ci dà storia e identità culturale, non giocare sul tavolo dei valori comuni essenziali, ma sull'ampio spettro di tutti quei valori che identificano la nostra cultura e danno spessore alla nostra storia.

2. L'interesse della Chiesa per la scuola: motivazioni

- L'interesse della Chiesa per la scuola ha la sua radice antropologica in un concetto preciso di cultura. La cultura ha sempre a che fare con il destino dell'uomo e la propria identità personale: che lo si voglia o no, che ci piaccia o no, la trasmissione culturale (anche quando apparentemente fornisce solo conoscenze e abilità) significa sempre trasmettere anche un'interpretazione del mondo e di sé. La Chiesa ha una grande tradizione, un patrimonio secolare di

esperienza educativa e culturale, di uomini, di strutture, di idealità, di competenze, che intende mettere a disposizione per far crescere le persone nella libertà, nella costruzione della propria identità personale, in una assunzione motivata di scelte personali.

- Questa offerta educativa della Chiesa (che è suo compito irrinunciabile) è pienamente 'disinteressata', si colloca in quel campo delicato che è il campo della libertà, essa è volta unicamente alla promozione del bene della persona, alla promozione delle sue capacità di scelta e di crescita consapevole, attraverso una idea e una prassi educativa preoccupata di fornire tutti i dati utili per una crescita completa. La Chiesa offre il proprio contributo in questo orizzonte di rispetto della libertà di tutti, giocando la propria libertà, ma sicura della sua identità e della qualità della sua proposta antropologica ed educativa.

Già da qualche anno la Chiesa italiana è impegnata sulla strada della elaborazione di un progetto culturale orientato in senso cristiano¹⁰: l'annuncio del messaggio cristiano deve superare la rottura tra Vangelo e vita, che è il dramma della nostra epoca, riconiugando il rapporto fede e cultura, per approdare ad una visione della vita che trovi nella fede il suo punto di riferimento non solo ideale, ma anche esistenziale.

L'obiettivo del progetto è: evangelizzare la cultura e inculturare la fede, sulla base della convinzione che la cultura sia un terreno privilegiato nella quale la fede si incontra con l'uomo.

1. Le idee portanti

- «Incentrato in Cristo e saldissimo nel riferimento alla verità della fede, ma al tempo stesso aperto, ramificato e dinamico da poter intercettare una cultura e una società fortemente pluralistiche».
- Il riferimento a Cristo, alla sua Croce e Risurrezione implica una specifica e inconfondibile interpretazione dell'uomo e della realtà.

¹⁰ Cfr. il documento della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana: *Progetto culturale orientato in senso cristiano*. Una prima proposta di lavoro, in data 28 gennaio 1997. Inoltre, per il cammino del progetto cfr. C. RUINI, *Per un progetto culturale orientato in senso cristiano*, Piemme 1996, testo che contiene testi significativi sulla elaborazione del progetto culturale, presentati in appuntamenti ufficiali CEI. Successivamente è stato pubblicato il volume, a cura del Servizio Nazionale per il progetto culturale della CEI: *Cattolici in Italia tra fede e cultura. Materiali per il progetto culturale*, Vita e Pensiero 1997. Ancora, sempre a cura del Servizio Nazionale per il progetto culturale CEI, *Fede, libertà e intelligenza. Forum del progetto culturale*, che contiene i testi delle relazioni e degli interventi al Forum del progetto culturale svoltosi a Roma il 24 e il 25 ottobre 1998 relativo all'approfondimento di tre piste di ricerca (Fede, libertà, intelligenza). Successivamente a Pieve di Cento (24-25 marzo 2000), il terzo Forum del progetto culturale ha affrontato tre nuove linee di approfondimento (Mutamenti culturali, Fede cristiana e crescita della libertà) con interventi dei Cardd. Ruini, Biffi e Martini.

- Ciò vuol dire cultura del soggetto e della libertà, intesa come primato della persona e non della soggettività, facendo valere all'interno di essa il legame costitutivo tra verità e libertà, tra soggetto e oggetto, nell'orizzonte della libertà e della sua costituzionale dimensione etica.
- Atteggiamento di dialogo con le culture, in una profonda valorizzazione dell'autonomia delle realtà terrene: la centralità di Cristo non è un limite o un correttivo ad esse, ma piuttosto il loro fondamento e criterio di legittimità.

La scuola è luogo dove non si solo si trasmette, ma si elabora cultura, luogo ancora decisivo per la formazione di persone consapevoli e responsabili.

1. Coordinate pedagogiche nell'orizzonte del progetto:

- Ferma convinzione sulla possibilità dell'insegnare e, dunque, dell'educare.
- Attenzione costante all'educazione della persona nella totalità delle sue componenti.
- Rapporto di presenza: a scuola si gioca un rapporto personale.
- La libertà come clima e come metodo, reso ricco dall'affermazione di una identità e coraggioso nel nominare i valori. Non si tratta di educare al pluralismo come se tutte le opinioni fossero vere, ma nel pluralismo, affermando le proprie convinzioni nel rispetto e nella conoscenza di quelle altrui.
- Una antropologia fondata sulla persona e sul rispetto di tutte le sue dimensioni, sacro inclusa ed inclusiva.

2. Le idee sulla scuola

- La scuola come comunità educante: luogo capace di far maturare personalità non appiattite sul presente, capaci di dominare e non di subire le trasformazioni sociali, economiche e tecniche del nostro tempo, capaci di porsi in modo serio gli interrogativi della vita e di assumere responsabilità per il bene comune.
- Dunque lotta contro ogni concezione riduttivistica e tecnicistica della scuola e netta presa di posizione contro la pretesa 'neutralità del sapere'
- scuola della società, ovvero funzione essenziale della comunità e non ufficio periferico dello stato, luogo di accoglienza e iniziazione ad una nuova cittadinanza educativa. E' la società tutta intera che educa, anche se ognuno deve fare la sua parte.
- esigenza di un progetto educativo che si qualifichi non solo come contenitore e orizzonte delle scelte organizzative, ma che sia attraversato e fondato da una scelta educativa, pedagogica e, in ultima analisi antropologica.

Contribuire da parte dei docenti cattolici presenti nella scuola a dare un proprio specifico contributo alla costruzione di un progetto culturale orientato in senso cristiano vuol dire, innanzi tutto, assumere con serietà e grande professionalità il proprio compito educativo come impegno specifico di battezzati.

Significa, inoltre, da parte dell'intera comunità ecclesiale assumere come priorità la scelta educativa, nell'ascolto dei bisogni dei giovani e in dialogo aperto con la cultura del nostro tempo.

1.
Il P.O.F.
«strumento-chiave»
per realizzare
un sistema «a rete».
Verso una «nuova»
cultura organizzativa

La scuola si configura sempre più come un sistema, complesso, di relazioni e di interrelazioni, diverso e «sganciato» dall'ipoteca di un'organizzazione burocratico - funzionale di stampo taylorista e post-fordista. Sembra definitivamente abbattuta la "tradizionale" piramide gerarchica.

La «lettura» combinata e correlata del *paragr. 1 dell'art. 3 (Piano dell'Offerta Formativa)*, del *paragr. 1 dell'art. 7 (Reti di scuole)* e dell'*art. 9 del «Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche» (25 febbraio 1999)* evidenzia, infatti, come, nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, la singola istituzione scolastica sia, e debba essere, di fatto, costituita «in rete» al suo interno e collocarsi «in rete» al suo esterno.

Il senso e il significato di "rete" organizzativa, gestionale e produttiva si rintracciano nell'assunzione di un criterio «regolativo» mirato a conferire ai singoli attori (docenti) e ai gruppi (di docenti), articolati, per attività - progetti - problemi, in unità coese e funzionali, la responsabilità partecipata e condivisa di organizzare, progettare, attuare, verificare e valutare l'operato, i compiti e le attribuzioni della cui gestione essi stessi si fanno carico.

Un ulteriore criterio che orienta le ragioni di una simile organizzazione consiste nella consapevolezza che la complessità dei problemi, delle situazioni, dei contesti, ..., di cui la scuola oggi è investita, non possa essere gestita globalmente, ma debba essere, per così dire, resa articolata per settori e per scomposizione, in modo da semplificarla per poterla dominare e controllare.

Questa diversa visione, che implica l'assunzione da parte di tutti di una «nuova» cultura organizzativa, sembra potere rispondere, sul piano gestionale (*management*) ad una complessità sempre crescente, per il bisogno di affrontare contemporaneamente più fonti di complessità, processi diversi e diversificati, nuove tecnologie. Inoltre, per gestire il sovraccarico di informazioni, occorre realizzare il decentramento di decisioni, la creazione di strutture, flessibili, di «filtro» e di «arginamento», non solo di natura informatica, ma soprattutto umane.

La stessa «scheda esemplificativa», di orientamento per la strutturazione del P.O.F. da parte dei Collegi dei docenti (pubblicata dal M.P.I.), nella quale si precisa che «il Piano dell'Offerta Formativa descrive l'intera realtà della scuola e si presenta quindi con una complessa articolazione» (il che non vuol dire che sia difficile da formulare!), suggerisce di organizzare in «categorie» le attività dell'istituzione scolastica: ciascuna categoria esplicita, poi, dei contenuti specifici di riferimento.

Tali «categorie», strettamente correlate tra loro, costituiscono l'organigramma progettuale della scuola, sono indicative e funzionali

per delineare e istituire i gruppi di attività che lavorano "in rete", consentono la realizzazione operativa del Piano dell'Offerta Formativa e, pur nella prospettiva della suddivisione dei compiti delle risorse umane (*processo di differenziazione*), permettono di mantenere l'unitarietà del sistema e di ricondurre a unità di intenti e di motivazioni le singole realizzazioni operate dai diversi gruppi (*processo di integrazione*), dando, altresì, il proprio contributo al realizzarsi di una «nuova» cultura del lavoro scolastico.

Sulla base di quanto detto, nella singola istituzione scolastica si delineano una serie di «processi» e una articolazione di «progetti», ciascuno dei quali deve condurre alla realizzazione di «prodotti» qualitativamente validi ed efficaci: non serve, infatti, aver stabilito i parametri di efficienza per un sistema se non si perseguono obiettivi di efficacia e di qualità. Per la realizzazione di questi obiettivi entrano in gioco una serie di elementi che caratterizzano, diversamente da qualsiasi altra, un'organizzazione educativa/formativa quale è la scuola: la cultura, i saperi, le competenze. Entrano in gioco, soprattutto e principalmente, le persone che «fanno» il sistema, «fanno differenza», con la loro identità, specificità, creatività e con le loro potenzialità, le «risorse umane» appunto che non solo sono portatrici di cultura, di sapere e di competenze, ma sono produttrici di cultura e di sapere e costruttrici di competenze, proprie ed altrui.

Al centro di ogni processo/prodotto che investe e caratterizza l'istituzione scolastica, si collocano, dunque, le persone che, nella logica «reticolare», divengono le reali protagoniste delle strutture e dei livelli di struttura che costituiscono il sistema. Esse, in gruppi di progetto, operanti entro una matrice soddisfano due ordini di esigenze: quella di determinare una chiara responsabilizzazione sul progetto, e questo garantisce sia il livello istituzionale 'superiore' sia il 'cliente - utente' (genitori, alunni), e quella di avere nell'istituzione delle risorse umane con elevati standard di competenza e orientate alla «qualità» del sistema formativo (Qualità Totale).

Nella logica del cambiamento, non va dimenticato, ciò che occorre perseguire e il «miglioramento continuo» delle situazioni, dei progetti, dei processi, dei prodotti, ed è questo che dà indicatori visibili per validare la qualità del servizio scolastico progettato e «erogato» e che rende esplicito lo spessore qualitativo che le risorse umane possono e sanno esprimere. Senza sottacere che la prospettiva del miglioramento continuo promuove apprendimento continuo, generando nuovo sapere e nuove competenze, per tutti coloro che vivono e operano nell'istituzione scolastica.

Si alimentano, così, il «sapere», il «saper fare», il «saper essere» e il «saper vivere con gli altri» delle persone che svolgono differenti ruoli e sono collocate ai diversi livelli della struttura scolastica.

L'espressione *learning organization* viene usata per designare, nei contesti organizzativi, situazioni in cui, per effetto di innovazioni da introdurre e cambiamenti da effettuare, l'intero complesso dell'organizzazione si colloca in fasi apprendimento, di acquisizione di conoscenze, di competenze. Si tratta di un processo sempre aperto verso l'apprendimento continuo, tanto da farne uno stile caratterizzante nelle moderne organizzazioni produttive e non, che acquisiscono e impiegano conoscenze, strumenti, comportamenti e valori nuovi. Il che accade a tutti i livelli, investe sia persone e gruppi sia il sistema nel suo insieme. Le persone apprendono nel quadro delle loro attività quotidiane, soprattutto interagendo tra loro e con il mondo esterno; i gruppi apprendono nella misura in cui i suoi membri cooperano alla realizzazione di obiettivi comuni; il sistema organizzativo nella sua globalità apprende grazie al processo di feed-back con l'ambiente e alla previsione di ulteriori cambiamenti. In questo modo, a tutti i livelli, le nuove conoscenze acquisite si trasformano in nuovi obiettivi, procedimenti, aspettative e ruoli successivi.

Pertanto, la *learning organization* (l'organizzazione che apprende) si configura come il prodotto di un insieme di fenomeni la cui estensione è superiore a quella dei singoli attori.

I concetti di apprendimento organizzativo e di organizzazione che apprende contengono e si specificano in una serie di caratteristiche del tutto diverse rispetto al significato, più comune e usuale, che si dà all'apprendimento riferito all'acquisizione di concetti e di nozioni da parte di uno o più soggetti, in quanto discenti in un processo educativo. Essi, infatti, evidenziano piuttosto una serie di fenomeni di trasformazione legati alle interdipendenze tra conoscenze e comportamenti, tra saperi individuali e collettivi, tra routine e innovazione.

Se nella scuola, attraverso le potenzialità che il P.O.F. offre, si promuove l'apprendimento organizzativo si ottimizza l'utilizzo delle risorse e si favorisce l'*empowerment*, perché tale apprendimento contribuisce efficacemente alla gestione di una serie di fattori strategici attinenti al raccordo tra persone e organizzazione, all'acquisizione e all'elaborazione delle conoscenze, al cambiamento di comportamenti e di conoscenze.

Fonti
bibliografiche

- M. TOMASSINI, *Alla ricerca dell'organizzazione che apprende*, Ed. Lavoro, Roma, 1993.
A. VALENTINO, *Il Piano dell'offerta formativa tra servizio e progetto d'istituto*, La Nuova Italia, Firenze, 1998, III Rist. 1999.
R. CUCCURULLO, *Formazione organizzazione impresa. Verso una pedagogia delle risorse umane*, La Scuola, Brescia, 1999.

A

tutti i fedeli dell'Archidiocesi Fermana

Mi rivolgo a tutti, per richiamare la Vostra premurosa attenzione su una realtà che ci sta molto a cuore.

Vi scrivo per parlarvi di scuola, di ogni scuola. Mi spinge una preoccupazione: l'educazione.

L'educazione è questione centrale della vita di una società. Da essa dipende, non tanto, come è ovvio pensare, il suo futuro, ma anche il suo presente.

In un momento in cui la scuola vive profonde trasformazioni, come vostro Pastore, vi faccio avere le seguenti riflessioni e indicazioni condivise da tutti i Vescovi della Regione Marchigiana.

Mi rivolgo in particolare: ai genitori che hanno responsabilità nelle scuole dei loro figli; ai responsabili e agli insegnanti che portano l'onere e la fatica del cambiamento; agli insegnanti di religione, ai laici che hanno responsabilità sociali e politiche, ai sacerdoti e ai Consigli pastorali parrocchiali.

La comunità ecclesiale e la famiglia di fronte alla scuola dell'autonomia e all'Ente locale

La questione educativa è sempre stata una di quelle questioni cruciali che hanno influenzato e condizionano la vita e il futuro stesso del Paese. Un Paese che è cambiato, che cambia in continuazione e che nel cambiamento pone problemi rilevanti a chi ha a cuore il problema formativo delle giovani generazioni. Anche la scuola cambia.

Autonomia è la parola chiave della "nuova scuola". È una parola che indica spazi aperti ma anche responsabilità maggiori e rinnovate motivazioni per chi pone al centro della sua attenzione la persona e il suo futuro.

La comunità dei credenti rivendica, nell'attuale transizione sociale e nella frammentazione dei valori, un suo naturale ruolo educativo che si nutre anche di dialogo, di interazione e di collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà.

Le possibilità che l'ampia autonomia locale del sistema formativo scolastico offre, pongono comunque i cristiani nella necessità di riconsiderare e rilanciare, nel rispetto della laicità delle istituzioni civili, una propria originale presenza educativa capace di trasmettere quell'enorme patrimonio di conoscenze e di valori che nessun monopolio educativo può emarginare.

Territorio è l'altra parola chiave della "nuova scuola": non solo il territorio geografico, ma anche il territorio della vita, il territorio delle relazioni, il territorio della progettualità.

Una scuola *autonoma aperta al territorio* non può misconoscere e non entrare in relazione con le reti educative territoriali che i credenti tentato di rafforzare nell'identità e nella presenza: la famiglia, l'associazionismo, i centri culturali e di aggregazione giovanile (es. oratori).

Infatti i problemi pastorali connessi con l'autonomia scolastica sono stati evidenziati anche all'Assemblea della C.E.I.: *"In questa prospettiva la comunità ecclesiale deve farsi attenta alla nuova realtà educativa e sociale che va evolvendosi, soprattutto per l'esigenza che nel sistema formativo sia assicurata la partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche. A questo fine in primo luogo bisogna sostenere le famiglie, perché non siano indotte a delegare alle istituzioni l'educazione dei figli, ma se ne facciano carico sia nei confronti della scuola che degli enti locali. In secondo luogo occorre sostenere i laici coinvolti nella scuola (docenti, genitori, studenti ed operatori sociali) perché nella loro competenza elaborino e proponano progetti qualificati, interpretando le realtà formative presenti in molte delle nostre comunità. Prezioso diventa l'apporto delle associazioni professionali e dei genitori. Inoltre, se con l'autonomia le scuole sono consegnate alle realtà locali, che ne sono coinvolte in modo ravvicinato e diretto, ne consegue che anche le comunità cristiane le dovranno sentire parte della propria responsabilità pastorale"*.

Alla luce di queste prospettive la Conferenza Episcopale Marchigiana invita a compiere i seguenti itinerari operativi

1. All'interno delle diverse scuole:
 - * attivare un percorso di formazione cristiana dei nuovi spazi (didattici ed educativi) della gestione autonoma;
 - * promuovere in modo attivo e consapevole da parte dei docenti di religione, altri docenti, genitori e studenti, "gruppi di lavoro", con l'obiettivo di contribuire, con progetti autonomi, alla conduzione di una scuola attiva e flessibile secondo quanto prevedono o lasciano prevedere in futuro i nuovi ordinamenti;
 - * evidenziare il ruolo degli insegnanti di religione come promotori di iniziative nel contesto dell'autonomia e come protagonisti della pastorale della scuola.
2. Rispetto agli Enti locali (comune e provincia):
 - * attivare, con attenzione costante, un dialogo e una collaborazione nel quadro del sistema scolastico integrato che prevede il servizio pubblico co-gestito dallo stato e dai privati;
 - * evitare il rischio che l'ideologia del "monopolio educativo", dimenticando il "principio di sussidiarietà", concentri nelle mani della burocrazia amministrativa locale la programmazione scolastica del territorio, subordinando o ignorando le diverse realtà sociali.

Augurandomi che quanto vi scrivo abbia attuazione, vi saluto e vi benedico.

+ Gennaro Franceschetti
Arcivescovo

Fermo, 8 marzo 2000



